



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DELLE AREE INCOLTE
NEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**

INDICE

ARTICOLO 1 - Finalità ed obiettivi	2
ARTICOLO 2 - Beneficiari	2
ARTICOLO 3 - Interventi ammissibili e definizione del finanziamento.....	2
ARTICOLO 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	3
ARTICOLO 5 - Procedimento per l'assegnazione ed erogazione dei contributi..	3
ARTICOLO 6 - Vincoli ed obblighi del beneficiario	3
ARTICOLO 7 – Modifiche al regolamento	4

ARTICOLO 1

Finalità ed obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi per il recupero delle aree incolte all'interno del territorio comunale al fine di trasformare le stesse in aree produttive agricole.
2. Per "area incolta" si intende qualsiasi terreno in forma arbustiva non coltivato ove sia necessario intervenire con mezzi meccanici per rimuovere ceppaie ed apparati radicali della precedente vegetazione.
3. L'intervento ammesso a contributo potrà riguardare qualsiasi tipo di coltura destinata alla produzione agricola.
4. Sono esclusi dal contributo gli interventi di rinnovo della coltura in atto.
5. Non sono considerati terreni incolti e/o abbandonati i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica comunitaria e le norme di cui al presente Regolamento non si applicano alle aree pertinenziali a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.

ARTICOLO 2

Beneficiari

1. Il contributo di cui al presente regolamento viene concesso sia ad imprenditori agricoli che a soggetti non rientranti in tale qualifica. Nel primo caso il contributo è concesso secondo quanto previsto dal reg. UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
2. Qualora il beneficiario abbia la qualifica di imprenditore agricolo, è tenuto, in sede di domanda, a dichiarare se siano stati percepiti contributi da altri enti e ad indicare, in caso affermativo, gli importi erogati. Gli importi eventualmente erogati dal Comune agli imprenditori agricoli ai sensi del presente regolamento verranno comunicati al Servizio Agricoltura della PAT al fine di monitorare il limite dei contributi ricevuti nel limite degli aiuti "de minimis".
3. Per beneficiare del contributo il richiedente dovrà dichiarare di essere proprietario dell'area oggetto di intervento oppure di averne la disponibilità tramite stipula di apposito contratto (a titolo esemplificativo: affitto, comodato, ecc.).

ARTICOLO 3

Interventi ammissibili e definizione del finanziamento

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi occorrenti a trasformare i terreni di cui all'art. 1, comma 2, al fine di rendere gli stessi produttivi per almeno l'80% della superficie totale.
2. La misura del contributo viene determinata a metro quadro secondo il parametro di seguito indicato:
 - trasformazione del terreno da incolto a produttivo: importo base di €.0,50/mq. con facoltà di incremento annuale da parte della Giunta comunale con apposito provvedimento.
3. L'intervento ammesso a contributo, per ciascun beneficiario, dovrà interessare una superficie minima di mq. 500,00 fino ad una superficie massima di mq. 5.000,00.
4. Il medesimo soggetto può presentare più domande per più interventi con l'unico vincolo di non superare i limiti di cui al comma 3.

5. Il contributo di cui ai commi precedenti viene erogato come misura “una tantum” per il sostegno delle attività necessarie alla trasformazione del terreno incolto e non è da intendersi come contributo annuale.

ARTICOLO 4

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo dovrà essere presentata in bollo e dovrà essere redatta secondo il modello predisposto dal Comune. La stessa dovrà essere sottoscritta dal proprietario e/o dai comproprietari del terreno o da altri aventi titolo ai sensi del comma 3 dell’art. 2.
2. Le modalità di presentazione, il termine di scadenza e la documentazione da presentare in allegato alla domanda verranno regolamentati con apposito bando.
3. La domanda di contributo va presentata prima dell’intervento di recupero del terreno.
4. Alla domanda di contributo va allegata la seguente documentazione:
 - documentazione fotografica del terreno che evidenzia lo stato di fatto in cui si trova;
 - relazione descrittiva del tipo di intervento che si intende realizzare, dei lavori necessari alla trasformazione del terreno, del tipo di coltura prevista e di ogni altra informazione utile alla valutazione della domanda.
5. Qualora l’intervento ammesso a contributo necessiti di autorizzazioni preventive sotto il profilo edilizio, forestale o ambientale, il richiedente dovrà acquisire i relativi titoli autorizzativi. L’ammissione al contributo di cui al presente regolamento non esonera il beneficiario dall’obbligo di verificare eventuali vincoli normativi esistenti per la trasformazione di coltura.

ARTICOLO 5

Procedimento per l’assegnazione ed erogazione dei contributi

1. Le domande di contributo, in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti, vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e il contributo sarà concesso secondo priorità che saranno individuate nell’apposito bando, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziata a bilancio.
2. L’assegnazione del finanziamento, secondo i criteri fissati al precedente articolo 3, comma 2, viene disposto con determinazione del dirigente competente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo.
3. Qualora le domande presentate superino lo stanziamento di bilancio, verrà redatta una graduatoria di merito con priorità che saranno individuate nell’apposito bando a cui attingere in caso di rinunce. Gli eventuali beneficiari non ammessi per esaurimento del fondo di bilancio potranno di diritto beneficiare del relativo contributo nell’anno successivo qualora venga stanziata analoga misura di sostegno.
4. L’atto di liquidazione del contributo viene adottato a presentazione della dichiarazione di avvenuta trasformazione del terreno così come descritto nella relazione del tipo di intervento proposto. Nella suddetta dichiarazione il soggetto beneficiario dovrà dichiarare inoltre di aver ottemperato ad eventuali obblighi normativi di cui al comma 5 dell’art. 4.
5. La realizzazione dell’intervento dovrà essere effettuata entro due anni dalla comunicazione di ammissione al contributo, pena la revoca del contributo stesso, fatti salvi motivi di forza maggiore avente carattere di straordinarietà e imprevedibilità così come definiti dalla normativa comunitaria. In tal caso sarà prevista una proroga di un anno.

ARTICOLO 6

Vincoli ed obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo con la presentazione della domanda di contributo autorizza il Comune di Pergine ad accedere ai terreni oggetto di intervento per eventuali controlli necessari all'istruttoria della domanda nonché per la verifica degli obblighi conseguenti al beneficio dei contributi.
2. Il beneficiario di cui al presente regolamento ha l'obbligo di proseguire la coltivazione del terreno per un periodo di almeno cinque anni successivi al verbale di sopralluogo di avvenuta trasformazione.
3. Qualora il beneficiario disattenda agli obblighi di cui al comma 2, il Comune procederà alla revoca dell'intero contributo fatti salvi motivi di forza maggiore.
4. Il Comune potrà effettuare controlli anche a campione sul rispetto degli obblighi scaturenti dall'erogazione del contributo di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 7

Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche all'articolato del presente regolamento riguardanti aspetti di dettaglio delle disposizioni previste potranno essere effettuate con deliberazione della Giunta comunale.